

DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMU, DI
FINANZA PUBBLICA, NONCHE' DI ALIENAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di alienazione di immobili pubblici, nonché in materia di accise.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

(Abolizione della seconda rata dell'IMU)

1. Per l'anno 2013, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino a un importo pari alla metà dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dal comune per il 2012, per:
 - a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
 - b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
 - c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di euro per l'anno 2013.
4. Il contributo di cui al comma 3 è attribuito limitatamente ai comuni di cui al medesimo comma entro il 10 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto.

5. Relativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni a statuto speciale, ad eccezione delle regioni Sardegna e Sicilia, è riconosciuto un contributo complessivamente pari aeuro per il 2013, nella misura risultante dal medesimo allegato A al presente decreto. Per i comuni ricadenti nei predetti territori, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 1.
6. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spetta il contributo di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non consentano l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni entro il termine del 10 dicembre 2013, è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.
8. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 4 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

Art. 2

(Metodo previsionale per il calcolo dell'acconto per le imposte sui redditi)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: "2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sull'utilizzo del criterio previsionale di cui al comma 2, lettere b) e c), la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società non può, in ogni caso, essere inferiore al 100 per cento dell'imposta che risulterebbe dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso."

Art. 3

(Misure dell'acconto IRES)

1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, il comma 20 è sostituito dai seguenti:

“20. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa la predetta misura è aumentata al 128 per cento. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti producono effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per il medesimo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i soggetti di cui ai periodi precedenti effettuano il versamento della seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società entro il 16 dicembre 2013, ad eccezione dei soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare che effettuano il versamento di tale rata entro il sedicesimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

20-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 127 per cento limitatamente agli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, alla Banca d'Italia e alle società e gli enti che esercitano attività assicurativa.”.

Art. 4

(Acconto su imposta sostitutiva risparmio amministrato)

1. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

Art. 5
(Disposizioni in materia di accisa)

1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2014, è disposto, per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 15 febbraio 2016, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori pari a 1.505 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 42,2 milioni di euro per l'anno 2016. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
2. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge, 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

Art. 6

(Disposizioni in materia di alienazioni di immobili pubblici)

1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 22 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.
2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo periodo, dopo le parole "i beni immobili ad uso non", è inserita la seguente: "prevalentemente";
 - b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "L'autorizzazione all'operazione può prevedere anche la possibilità di ricomprendere immobili degli enti locali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti locali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.